

Vendita e commercio di cose antiche e usate

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Per cose antiche si intendono i beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi e autoveicoli d'epoca.

Per cose usate si intendono gli oggetti privi di valore o di valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria.

Nel commercio di cose antiche e usate rientrano:

- oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel [Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1]
- oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati.

La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività di vendita e commercio o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

L'attività di vendita e commercio di cose antiche e usate (anche effettuata da privati e non a scopo di lucro) è liberamente esercitabile e pertanto non è soggetta ad alcun regime abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione, comunicazione o altro), a condizione che il richiedente abbia già avviato un'attività di vendita e commercio. Negli altri casi sarà necessario presentare la pratica per l'avvio di una nuova attività di commercio (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

Solo per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio occorre la licenza della Questura.

Registro di carico e scarico

Per svolgere l'attività occorre possedere il **registro di carico e scarico per cose antiche e usate**,

come indicato dalla [Sentenza del Consiglio di Stato 02/03/2018, n. 00545/2018](#) [2].

[Normativa di riferimento](#) [3]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/vendita-e-commercio-di-cose-antiche-e-usate>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2004-01-22%3B42>

[2] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:consiglio.stato:sentenza:2018-03-02;00545-2018>

[3] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vendita%20e%20commercio%20di%20cose%20antiche%20e%20usate&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme